



Consiglio Regionale della Campania

A.D.O. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: **0006038/I** Data: **07/04/2017 13:29**  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, n. 81  
N A P O L I

Al Presidente della VI Commissione  
Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

U.D. Studi Legislativi e  
Servizio Documentazione

S E D E

**Oggetto: Proposta di legge “Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere” Reg. Gen. n. 431**

Ad iniziativa dei Consiglieri Carmine De Pascale, Alfonso Piscitelli e Carlo Iannace.  
Depositata in data 5 aprile 2017

### **IL PRESIDENTE**

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

### **A S S E G N A**


il provvedimento in oggetto a:

**VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame**

La stessa si esprimerà nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli, **07 APR. 2017**

**IL PRESIDENTE**





Consiglio Regionale della Campania

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

AW. S. S.  
5/4/17  
A. Cimmino  
S.S.

A.O.D. Consiglio Regionale della Campania  
Protocollo: 0005811/1 Data: 05/04/2017 10:33  
Ufficio: Segreteria Generale  
Classifica:



Al Presidente del Consiglio  
Regionale della Campania  
Rosa D'Amelio

Sede

Prot.n. 60 del 4 APRILE 2017

**Oggetto: Trasmissione proposta di legge**

Si allega alla presente la proposta di legge avente oggetto "Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere" a firma del sottoscritto.

Distinti saluti

Il Presidente

Carmine De Pascale

ATTIVITA' LEG.VA  
REG. GEN. N. 431

5/4/17  
S. S. De Luca





*Consiglio Regionale della Campania*

Gruppo Consiliare "De Luca Presidente"

**PROPOSTA DI LEGGE**

**"Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere"**

**ad iniziativa dei Consiglieri regionali**

**Carmine De Pascale**

**Alfonso Piscitelli**

**Carlo Iannace**

ATTIVITA' LEG.VA

REG. GEN. N. 431

2000




Consiglio Regionale della Campania

X Legislatura

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

*"Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".*

M. Casella  


## RELAZIONE

Norme per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.

Preliminarmente e per completezza di informazione, si offrono due definizioni semplici di orientamento sessuale e identità di genere, con l'avviso che non si tratta di definizioni complete o esaustive:

- a) l'**orientamento sessuale** caratterizza ogni individuo ed è solitamente individuato in base alla preponderanza di sentimenti, pensieri erotici e fantasie sessuali diretti verso un individuo di sesso diverso (orientamento eterosessuale), dello stesso sesso (orientamento omosessuale) o verso individui di entrambi i sessi (orientamento bisessuale);
- b) l'**identità di genere** è la rappresentazione di sé come uomo o come donna, indipendentemente e anche in opposizione al proprio sesso.

Nell'ordinamento giuridico italiano manca un inquadramento normativo specifico in materia di contrasto delle discriminazioni di genere.

Le persone omosessuali e transessuali non hanno tutele sul piano dei diritti e sono spesso oggetto di atti di denigrazione sul piano culturale, mediatico, sociale e politico. L'Unione Europea, con i trattati di Nizza e di Lisbona, prevede tutele antidiscriminatorie anche riguardo l'orientamento sessuale. Molti Stati europei hanno adottato iniziative per allinearsi alle due direttive UE del 2000: la direttiva sull'uguaglianza razziale (2000/43/CE), che vieta, nella vita di tutti i giorni, la discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica, e la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione (2000/78/CE), che vieta la discriminazione, in materia di occupazione e formazione, fondata sulla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. Il 31 marzo 2010 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una raccomandazione agli stati membri riguardante le "misure per combattere la discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere".

L'Italia continua a ignorare quanto avviene nel resto d'Europa ed è soprattutto per questo o anche a causa di questo se la Regione Campania annovera un alto tasso di atti di violenza omofobica e transfobica. La mancanza di diritti equivale alla mancanza di garanzie sul piano dei diritti umani delle persone. Ignorare le richieste di maggiori tutele che giungono da decina di migliaia di cittadini della nostra Regione equivale a impedire il raggiungimento dell'integrazione e della felicità a cui tutti hanno diritto.

La Regione Campania deve adottare, in attuazione dell'articolo 3 della Costituzione, politiche finalizzate a consentire a ogni persona la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione.

La presente Proposta di Legge intende fornire un valido contributo al contrasto alle discriminazioni di genere attraverso un piano di azioni integrate mirate alla prevenzione di tale fenomeno.

Tale norma coinvolge i diversi ambiti culturali, associativi, sanitari, sociali e istituzionali e del mondo del lavoro della Regione. Prevede inoltre non solo il coinvolgimento della istituzioni, ma pone la famiglia quale prima agenzia educativa per arrestare il fenomeno attraverso la prevenzione, l'accertamento e la protezione delle vittime.

E' solo in questa ottica che la Regione garantisce la parità di diritti di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale o alla propria identità di genere. Attraverso il sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento e riguardo alle norme regionali per la promozione del lavoro, la regione Campania deve operare per assicurare ad ogni persona, indipendentemente dall'appartenenza di genere o dall'orientamento sessuale, uguaglianza delle opportunità e non discriminazione nell'accesso ai percorsi di istruzione e formazione professionale, nell'inserimento al





lavoro e nella fruizione dei relativi servizi, nella permanenza al lavoro, nei percorsi di carriera e nella retribuzione. Bisogna promuovere l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale o identità di genere e individuare, altresì, l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi delle attività di formazione del personale dei suoi uffici ed enti. E' proprio grazie ad una politica di prevenzione e di contrasto che la Regione Campania deve favorire la parità di trattamento del lavoratore.

## **Relazione Economica Finanziaria**

1. La presente proposta di legge non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio regionale

*M. L. L.*  
*2/*  
*AP*

# INDICE

## TITOLO I – PRINCIPI

- Art. 1- Finalità;
- Art.2 – Destinatari
- Art.3 - Interventi

## TITOLO II- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE , POLITICHE DEL LAVORO ED INTEGRAZIONE SOCIALE

- Art. 4 – Istruzione e Formazione
- Art. 5 - Lavoro

## TITOLO III- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ED ASSISTENZA

- Art. 6 - Sanità ed Assistenza
- Art. 7- Compiti delle Aziende Sanitarie Locali e finanziamento degli interventi

## TITOLO IV - INTEGRAZIONE SOCIALE


- Art. 8- Integrazione Sociale

## TITOLO V- DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

- Art. 9- Misure di Prevenzione ed Informazione
- Art.10- Settimana regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere

## TITOLO VI – MODALITÀ ATTUATIVE

- Art.11 - Attuazione degli interventi regionali;
- Art. 12 - Accordo Operativo d'Attuazione;
- Art. 13 - Clausole valutative;
- Art. 14 - Norma Finanziaria.




***"Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".***

## TITOLO I – PRINCIPI

### Art. 1 (Finalità)

La Regione Campania:

- a) nell'ambito delle proprie competenze ed in coerenza all'art.2 e 3 dello Statuto Regionale ispira la propria azione ai principi della democrazia, dello stato di diritto e della centralità della persona umana, favorendo e garantendo i principi di uguaglianza, solidarietà, libertà, giustizia sociale e pari opportunità tra donne e uomini, salvaguardando la dignità personale e i diritti umani contribuendo al mantenimento di tali valori comuni nel rispetto e con il contributo delle diversità e delle minoranze.
- b) in coerenza con i principi sanciti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, e dalla risoluzione del Consiglio dei Diritti Umani dell'Onu contro le discriminazioni, sostiene politiche finalizzate a favorire la libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere e promuove il superamento delle situazioni di discriminazione, anche attraverso la predisposizione di idonei strumenti di prevenzione e contrasto;
- c) assicura parità di condizioni di accesso agli interventi ed ai servizi ricompresi nelle materie di competenza legislativa regionale senza alcuna discriminazione determinata dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere.
- d) attua i principi e le finalità della presente legge nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio regionale;
- e) promuove la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e gli organismi del terzo settore.



**Art.2**  
**(Destinatari)**


1. La presente legge, nel rispetto del dettato costituzionale e con il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private del territorio, promuove le iniziative destinate:

- 1) ai soggetti coinvolti in atti discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere;
- 2) alle persone che ne sono riferimento in ambito familiare e scolastico;
- 3) agli ambienti nei quali si sviluppa la maturazione dei fenomeni per prevenirli e contrastarli.


**Art.3**  
**(Interventi)**

La Regione, per le finalità di cui all'art.1, sostiene e promuove gli interventi ed i progetti diretti al rispetto della dignità dell'individuo, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni, come previsto dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, alla tutela dell'integrità psico-fisica dei giovani, alla diffusione della cultura della legalità per lo sviluppo di una cultura della cittadinanza consapevole, concernenti:

- a) la promozione di attività sociali, culturali e sportive per valorizzare il rispetto delle diversità senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali, nonché l'educazione ai sentimenti, all'affettività e alla gestione dei conflitti ed alla legalità,
- b) la promozione di uno stile di vita familiare diretto a sviluppare il senso critico nel bambino e nel giovane per ridurre l'esposizione a modelli di comportamento violenti e aggressivi,
- c) l'organizzazione di corsi di formazione per il personale scolastico e per gli educatori, allo scopo di fornire le adeguate tecniche psico-pedagogiche ed educative per prevenire e contrastare fenomeni discriminazione determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere ed i rischi originati dai modelli culturali lesivi della dignità della persona, trasmessi anche mediante i mezzi di comunicazione e dal web
- d) l'avvio di specifiche intese e di interventi congiunti con i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia, delle prefetture-uffici territoriali del governo, delle forze dell'ordine, delle aziende sanitarie locali e degli enti locali, volti ad instaurare forme permanenti di collaborazione;
- e) l'organizzazione di corsi e di programmi di supporto per aiutare i genitori ad acquisire la consapevolezza del fenomeno, in particolar modo della prevenzione dello stesso e dell'importanza del dialogo con i figli, potenziali vittime di soprusi e potenziali spettatori delle violenze altrui e con i responsabili delle azioni di discriminazioni ed atti violenti per agevolare il recupero sociale;

  
M. Tomasi  
6  


- f) l'attivazione di programmi di sostegno in favore delle vittime, degli autori e degli spettatori di atti discriminatori;
- g) l'istituzione di sportelli di ascolto territoriali con l'obiettivo di diminuire il disagio legato alla dispersione territoriale dei servizi;
- h) la realizzazione di campagne di sensibilizzazione ed informazione rivolte in particolar modo ai bambini, ai giovani, alle loro famiglie, agli insegnanti ed agli educatori sulla gravità del fenomeno e delle conseguenze;
- i) la promozione di una strategia educativa che favorisca la comunicazione, la sensibilizzazione e lo scambio di esperienze tra pari anche attraverso la formazione di gruppi di giovani che svolgano attività educative, informali o organizzate, sulle tematiche legate alla prevenzione ed al contrasto di atti discriminatori determinati dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere (peer education).

*M. Conner*  


## TITOLO II

Disposizioni in materia di istruzione, formazione professionale e politiche del lavoro

### Art. 4

#### *Istruzione e Formazione*

#### 1. La Regione Campania:

- a) opera affinché il sistema integrato di istruzione concorra a garantire uguaglianza di opportunità alla formazione ed assicurare l'accesso a percorsi di istruzione alle persone che risultino discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o identità di genere.
- b) favorisce l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale ed identità di genere tra gli obiettivi della programmazione integrata delle attività di formazione del personale di tutte le istituzioni regionali.

### Art. 5

#### *Lavoro*

La Regione, anche in coerenza con le strategie dell'Unione Europea per lo sviluppo delle risorse umane, promuove politiche attive del lavoro volte a favorire l'integrazione sociale e lavorativa al fine di evitare l'esposizione al rischio di esclusione sociale per motivi legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere:

- a) supporta gli utenti nell'individuazione e costruzione di percorsi di formazione ed inserimento lavorativo;
- b) favorisce l'adozione di comportamenti ispirati alla considerazione e al rispetto per ogni orientamento sessuale ed identità di genere ed individua altresì l'adozione di tali modalità tra gli obiettivi della programmazione integrata delle attività di formazione del personale di tutte le istituzioni regionali.

M. Tancredi  
E. F.  
S. M.

**TITOLO III**  
**Disposizioni in materia di sanità ed assistenza**

**Art. 6**  
**(Sanità ed Assistenza)**

La Regione si impegna, nell'ottica del rispetto della dignità e dei diritti delle persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender (LGBT) a garantire:

a) l'accesso dignitoso a qualsiasi servizio o prestazione sanitaria, anche in condizioni di degenza, presso qualsiasi struttura pubblica o convenzionata con il sistema sanitario;  
b) la possibilità che soggetti anche estranei al nucleo familiare delle persona LGBT, e da questi a tal fine indicati, possano prestare loro assistenza, possano ricevere ogni informazione sulle loro condizioni di salute.

2. La Regione s'impegna altresì a promuovere campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale.

**Art. 7**  
**(Compiti delle Aziende Sanitarie Locali e finanziamento degli interventi)**

1. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) assicurano adeguati interventi di informazione consulenza e sostegno per favorire la libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere.

2. La Regione promuove l'attivazione degli interventi di cui al comma 1 destinando appositi fondi del piano sanitario regionale.



3. Allo scopo di promuovere iniziative di particolare rilievo sociale sui temi della discriminazione e di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) possono stipulare convenzioni con le associazioni ed i gruppi rappresentativi dei diversi orientamenti sessuali e di identità di genere.

*M. Tanassi*  
*[Signature]*  
*[Signature]*

**TITOLO IV**  
**Disposizioni in materia di integrazione sociale**

**Art. 8**  
**(Integrazione sociale)**

1. La Regione s'impegna a garantire, promuove e favorisce la concreta integrazione sociale delle persone LGBT in tutti gli organismi pubblici regionali e nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Rimuove ogni potenziale ostacolo, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, al libero e concreto esercizio della responsabilità genitoriale, nell'assunzione dei compiti di cura ed educazione dei propri figli e nel rispetto dei minori, sempre nei limiti e nelle forme stabilite dall'ordinamento, da parte delle persone LGBT;

*M. Farnesi*  
  




**TITOLO V**  
**Disposizioni in materia di prevenzione**

**Art. 9**  
**(Misure di Prevenzione ed Informazione)**


**1. La Regione promuove e sostiene:**

- a) iniziative volte a garantire la conoscenza del fenomeno della discriminazione fondata sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere attraverso la promozione di programmi, interventi ed azioni culturali volte a sviluppare il benessere psico-sociale delle persone.
- b) campagne di prevenzione nelle scuole e quando ritenuto utile possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, altri operatori della rete internet, rappresentanti del terzo settore e di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti, soprattutto se operanti in ambito scolastico;
- c) iniziative di prevenzione affinché gli esercenti di pubblici esercizi non possono rifiutare le loro prestazioni, né erogarle a condizioni deteriori rispetto a quelle praticate alla generalità degli utenti senza un legittimo motivo ed in particolare, fra l'altro per motivi riconducibili all'orientamento sessuale o all'identità di genere.
- d) campagne di informazione e sensibilizzazione per accrescere l'attenzione sulle tematiche disciplinate dalla presente legge e per fornire alle persone interessate le informazioni necessarie per la tutela dei propri diritti;

**Art.10**

(Settimana regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

- 1. E' istituita la "Settimana regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere".
- 2. La Giunta regionale, tramite gli assessorati competenti ed in collaborazione con le istituzioni locali ed il terzo settore, in occasione della "Settimana regionale contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere", predispone il programma delle iniziative di carattere informativo, formativo ed educativo, di prevenzione e sensibilizzazione contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere



## TITOLO VI - MODALITA ATTUATIVE

### Art. 11

(Attuazione degli interventi regionali)

1. La Regione, si impegna, in esecuzione della programmazione e pianificazione regionale in materia sociale, istruzione, formazione, politiche del lavoro, sanitaria, cultura e sport, a sostenere le finalità e gli interventi come indicati all'art.3 della presente legge, promuovendo programmazione integrata, progetti ed azioni volte a contrastare i fenomeni di discriminazione legati all'orientamento sessuale e all'identità di genere

### Art. 12

(Accordo Operativo d'Attuazione)

1. La Giunta regionale della Campania, in coerenza con gli indirizzi della direttiva 2000/43/CE del Consiglio Europeo del 29 giugno 2000, che riguardano il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, si attiva a predisporre entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge, un Accordo Operativo d'Attuazione tra la Regione Campania e Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), con il quale si delineano politiche, linee guide e strategie di coordinamento per promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale delle comunità locali, anche attraverso azioni positive per la crescita della coesione sociale, di promozione umana e di sensibilizzazione sui temi della discriminazione, del razzismo, della xenofobia, dell'omofobia e della transfobia, nonché dell'educazione alla cittadinanza attiva per contrastare e prevenire fenomeni di discriminazione legati a motivi razziali, etnici, religiosi, handicap ed orientamento sessuale.




Art.13  
(Clausole valutative)

1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti. A tal fine la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione nella quale in modo documentato si illustrano:

- a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi sul territorio regionale e quali risultati qualitativi hanno raggiunto;
- b) l'elenco dei programmi e delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la più ampia diffusione e conoscenza della presente legge.

Art.14  
(Norma Finanziaria)

La presente legge non comporta aggravio di spesa a carico del bilancio regionale.



431